

## STATUTO

### Art.1

#### Costituzione

Ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile è costituito l'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini della provincia di Benevento, in sigla "C.P.T. Benevento"

L'Ente C.P.T. non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra A.N.C.E., INTERSIND e le federazioni Nazionali dei lavoratori ( FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL ), nonché fra l'associazione Costruttori Edili di Benevento e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Benevento.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'Organismo Paritetico di cui all'art.20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

### Art.2

#### Partecipazione al sistema di sicurezza edile

L'Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art.1 del presente statuto.

### Art.3

#### Scopi statutari

L'Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

### Art.4

#### Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente

a) si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art.1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione ed allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione nonché i coordinatori per la sicurezza;

c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

e) esercita, con le procedure di cui al successivo art.16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e

sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

f) inoltre:

svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art.20 del D.Leg.19 settembre 1994, n. 626/94;

svolge, di concerto con l'Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori; provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco" dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente; certifica, in funzione di norme di leggi vigenti, la formazione di coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola.

Art.5

Sede e durata

L'Ente ha sede in Benevento, via Ennio Goduti, 12. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art.6

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente.

Art.7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di sei membri designati pariteticamente:

n°3 dall'Associazione Territoriale dei datori di lavoro di cui all'art.1;

n°3 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art.1.

Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall'associazione imprenditoriale INTERSIND d'intesa con l'associazione territoriale aderente all'ANCE

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati; è però data la facoltà alle Organizzazioni designanti, di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato. I membri del consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Tutte le cariche sono gratuite.

#### Art.8

##### Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art.1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'Associazione costruttori edili o dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il comitato di presidenza;

Il presidente, come specificato all'art.6, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l'esecuzione;

- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del segretario di cui al successivo art.12;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art.7 per il Consiglio di Amministrazione.

## Art.9

### Convocazioni ed attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni 6 mesi ed in- via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno 3 membri del Consiglio di amministrazione stesso. Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) definire e deliberare i programmi di attività;
- b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente;
- c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
- d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;

- f) nomina il Segretario di cui al successivo art.12, su proposta del Comitato di presidenza:
- g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
- h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.

#### Art.10

##### Validità del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad 1 (uno) voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza da un incaricato del Presidente.

Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice presidente.

#### Art.11

##### Bilanci dell'Ente

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1 ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle previsioni e programmazione dell'attività.

Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di presidenza e trasmesso alle organizzazioni territoriali di cui all'art.1, nonché ai componenti il Consiglio di amministrazione.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvato secondo lo schema approvato dalle parti nazionali e accompagnato dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmesse entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni Territoriali di cui all'art.1 nonché alla Commissione Paritetica Nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni di cui all'art.1.

Art.12

Il Segretario

Le organizzazioni territoriali di cui all'art 1 possono provvedere alla designazione del segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità

## Art.13

### Entrate

Le entrate del Comitato sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art.1 e nell'ambito di questi gli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle Provincia di Benevento ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

## Art.14

### Patrimonio sociale e utili

Il patrimonio dell'Ente è costituito :

- a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

## Art.15

### Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l' applicazione del presente statuto è deferita all'esame delle organizzazioni territoriali di cui all'art.1.

In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali, di cui all'art.1, che decidono in via definitiva.

## Art.16

### Intervento sui luoghi di lavoro

Per le attività di cui alla lettera e) dell'art.4, il consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.

Le attività suddette sono disciplinate in via prioritaria, come segue:

- a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici, finalizzate a fornire valutazione e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;

b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma, l'effettuazione da parte dei tecnici, di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza.

Il segretario dà comunicazione preventiva dei programmi di visita disposti dal consiglio di amministrazione ai rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro.

C) Il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente, le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione e di riferire tempestivamente al segretario.

Ove possibile allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Sulla relazione dei tecnici il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il segretario.

Ove risulti che le informazioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle organizzazioni territoriali di cui all'art.1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

## Art.17

### Il Segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art. 4, lettera e) ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

## Art. 18

### Collegio dei Sindaci Revisori

a) Composizione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri designati rispettivamente: uno dall'Associazione dei Costruttori edili della Provincia di Benevento; uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti, devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri collegati oppure nell'albo dei dottori commercialisti, oppure nel registro dei revisori contabili. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nel registro dei revisori contabili. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata.

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni:

I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente, per controllarne la rispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una

volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedure. I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

#### Art.19

##### Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità. Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile. Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.20

##### Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art.1, su conforme decisione congiunta dalle Associazioni Nazionali, sentito il parere della Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni Territoriali di cui al comma precedente, provvederanno alla nomina di una o più liquidatori. Trascorso sei mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale. Le Organizzazioni predette determinano, all'atto delle messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

In caso di scioglimento dell'ente per qualunque causa, il patrimonio netto dello stesso risultante dai conti di chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoga o affine di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla legge.

Art.21

Modifiche dello Statuto dell'Ente

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art.1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro.